



TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- esaminata la documentazione del procedimento esecutivo r.g.e.i 83/2021;
- preso atto che non risulta presentata alcuna offerta ammissibile ex art. 569 *bis* c.p.c.;
- letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore nominato ex art. 568 c.p.c.;
- visto il parere del custode giudiziario in ordine alla congruità della stima;
- sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
- visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita col metodo dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà né sussistenti giustificati motivi per disporre la rateizzazione del versamento del prezzo;

DISPONE

la vendita senza incanto con modalità telematica **asincrona** del compendio oggetto di pignoramento, come descritto in allegato, e meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore,

al valore d'asta di euro:

lotto 1: € 35.000;

lotto 2: € 6.000;

lotto 3: € 50.000;

lotto 4: € 43.000;

lotto 5: € 64.000;

lotto 6: € 33.000;

lotto 7: € 2.500;

ritenuto di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591 *bis* c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni ad un professionista, con le modalità telematiche richieste dall'art. 569 c.p.c.;

visti gli artt. 569 e 591 *bis* c.p.c.

NOMINA

gestore della vendita telematica:

- ASTALEGALE.NET S.P.A. che vi provvederà a mezzo del suo portale www.spazioaste.it;

il gestore nominato – non appena ricevuta la comunicazione del presente provvedimento- dovrà inviare al delegato l'accettazione e la dichiarazione di cui all'art. 10 n. 2 del D.M. 32/2015 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore. La indicata dichiarazione sarà portata a conoscenza del Giudice da parte del professionista delegato non appena in suo possesso con nota di deposito avente ad oggetto "deposito di accettazione di incarico del gestore delle vendite telematiche e dichiarazione ex art. 10 n. 2 D.M. 32/2015";

ASSEGNA

al professionista nominato termine di 30 mesi dalla avvenuta comunicazione del conferimento



dell'incarico per l'espletamento di tutte le operazioni delegate, disponendo che entro un anno dall'emissione dell'ordinanza effettui almeno 3 esperimenti di vendita;

ORDINA

al delegato di comunicare a mezzo pec copia del presente provvedimento al gestore della vendita telematica sopra designato;

AUTORIZZA

il professionista delegato ad aprire, previo espressa autorizzazione rilasciata dal direttore amministrativo del Tribunale di Grosseto, un conto corrente intestato alla procedura e vincolato al mandato di pagamento emesso dal Tribunale a seguito di autorizzazione del Giudice, con delega al professionista per il compimento delle operazioni, presso uno degli istituti di credito convenzionati con il tribunale;

DETERMINA

in favore del professionista delegato:

- a) euro 500,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche.

DISPONE

che i creditori versino:

- entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza di delega le somme sopra liquidate al punto a) a pena di improcedibilità;
- la somma liquidata al punto b) in tempo utile a pubblicare l'avviso di vendita, già emesso dal professionista delegato, sul PVP nei termini indicati al successivo punto 3) a pena di estinzione ai sensi dell'art. 631 *bis* c.p.c.

Nel caso in cui il creditore abbia provveduto direttamente al pagamento delle spese di pubblicazione del PVP, dovrà trasmettere al professionista delegato la ricevuta telematica del pagamento (RT in formato .xml) almeno 55 giorni prima dell'esperimento di vendita avvertendo che, superato il predetto termine, la mancata pubblicazione sul PVP sarà imputata al creditore ex art. 631 *bis* c.p.c.

CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

DISPONE

che il professionista delegato provveda:

- 1) al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di espropriazione, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;
- 2) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché delle notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;
- 3) a formare subito dopo, e comunque entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e il modello predisposto dal giudice e presente sul sito del Tribunale di Grosseto (ex art. 173 *quater*, ultimo comma, c.p.c.) e le istruzioni qui di seguito impartite, depositandolo il giorno stesso a mezzo PCT, comunicandolo al custode, e pubblicandolo sul Portale delle vendite pubbliche, unitamente alla ordinanza di delega se già in possesso dei fondi necessari; in mancanza di tale provvista, a sollecitare tempestivamente i creditori al pagamento e,



quindi, a procedere alla pubblicazione sul PVP in tempo utile all'esecuzione delle altre forme di pubblicità da parte del professionista delegato (tempo che si indica, in via prudenziale, in 55 giorni prima della data fissata per la vendita); solo nel caso in cui i fondi pervenissero oltre detto termine, il delegato è autorizzato a provvedere comunque alla pubblicazione sul PVP purché entro il termine di 46 giorni prima dell'asta (data ultima per poter procedere alla pubblicazione tempestiva sui siti internet); con l'avvertenza che la mancata pubblicazione sarà imputata al creditore ex art. 631 *bis* c.p.c.;

4) a fissare quindi un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno dei beni pignorati per la prima vendita, e non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per le eventuali successive con ribasso (qualora la precedente si sia effettivamente tenuta), stabilendo la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

5) a fissare al quinto giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente, ad ora fissa, la convocazione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti davanti a sé presso il luogo sopra indicato per l'apertura delle buste telematiche, la deliberazione sulla/e offerta/e e la eventuale gara tra gli offerenti;

6) alla ricezione delle offerte telematiche, tramite il sistema telematico del gestore della vendita delle buste contenenti le offerte;

7) all'apertura presso la sala aste del Tribunale di Grosseto, delle buste depositate telematicamente dagli offerenti – onerati del relativo collegamento al portale del gestore - alla eventuale presenza delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti comparsi;

8) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

9) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;

10) alla deliberazione sull'unica offerta ammissibile secondo le disposizioni dell'art. 572 c.p.c., provvedendo quindi alla aggiudicazione, alla fissazione di una nuova vendita o all'assegnazione;

11) ad avviare, nella ipotesi di più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, la gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto, all'esito della gara, sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da scegliersi secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: a parità di prezzo offerto, maggiore importo della cauzione prestata; a parità di cauzione prestata, minor tempo indicato per il versamento del saldo prezzo; a parità di termine per il versamento del saldo prezzo, priorità temporale del deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione;

12) a redigere il verbale delle operazioni di vendita depositandone subito copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione assieme agli allegati, a quanto trasmessogli dal gestore (o acquisito dal relativo sito) ed agli adempimenti pubblicitari; e contestualmente aggiornare con l'esito dell'esperimento l'apposita area del Portale delle vendite pubbliche;

13) nell'ipotesi di vendita di più lotti non contemporaneamente, a cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente conto di quanto già acquisito alla procedura a titolo di frutti, cauzioni confiscate e somme versate in conversione, etc.), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al d.m. 55/2014 ovvero alle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione; qualora i più lotti siano posti in vendita contemporaneamente, ad esaminare la necessità della cessazione della vendita forzata seguendo l'ordine numerico dei lotti, non facendo poi luogo alla aggiudicazione successiva quando



si sia già, per effetto della vendita precedente, raggiunto l'ammontare sopra esposto, sempre riferendone immediatamente;

14) a provvedere sulla destinazione delle cauzioni con ordine al gestore della vendita di dare immediata disposizione all'Istituto di Credito convenzionato per il riaccredito dei bonifici degli offerenti telematici non resisi aggiudicatari sui conti correnti di provenienza¹, indipendentemente dall'IBAN indicato nell'offerta, e/o per il deposito della cauzione dell'aggiudicatario sul conto della procedura;

15) a ricevere la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 583 c.p.c. e la dichiarazione del nome del terzo prevista dall'art. 590 bis cpc, unitamente all'atto contenente la dichiarazione di questi di volerne profittare, autenticata da pubblico ufficiale;

16) a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sui conti della procedura;

17) a comunicare immediatamente all'aggiudicatario gli estremi dei conti della procedura (ovvero del creditore fondiario ex art. 41 TUB) ove effettuare il bonifico del prezzo di aggiudicazione e delle spese inerenti al trasferimento gravanti sull'aggiudicatario stesso;

18) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c., contestualmente fissando la nuova vendita;

19) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);

20) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione, decorso il quale verrà soddisfatto in sede di approvazione del progetto di distribuzione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura, il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario (determinata ai sensi del successivo punto B 2) e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

21) ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;

23) a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile), previa verifica dell'assolvimento da parte dell'aggiudicatario dell'obbligo previsto dall'art. 585, quarto comma c.p.c., trasmettendola, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emissione; richiedendo contestualmente e con separata istanza la fissazione dell'udienza di cui al punto 36 lett. A) ovvero dell'audizione di cui al punto 36 lett. B); laddove non siano ancora decorsi i termini per la predisposizione della bozza definitiva del progetto di distribuzione, a relazionare il Giudice in merito alle attività svolte ed alle tempistiche occorrenti per gli adempimenti di cui al punto 36.

Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.

La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile come previsto dall'art. 586 c.p.c. (trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento.

¹ L'effettivo riaccredito avverrà nei tempi previsti dal sistema bancario.



Alla bozza di decreto, da depositare a mezzo p.c.t. in formato editabile, dovranno essere allegati:

- ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà;
- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.P.R. 445/2000 – l'attestazione circa l'avvenuto versamento delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;
- la dichiarazione scritta resa dall'aggiudicatario contenente le indicazioni di cui all'art. 22 del d.lgs 231/2007 e quella eventualmente rettificata, ricevuta entro il termine del saldo prezzo;
- 23) ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, la comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole (pignoramenti e sequestri conservativi) conseguenti al decreto di trasferimento;
- 24) a trasmettere all'aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;
- 25) a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario, curando di esaminare le prescritte relazioni inviate al giudice sullo stato occupativo dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione; sulla permanenza o meno del titolo esecutivo nei confronti di tutti gli esecutati; sulla permanenza dei diritti reali minori esistenti sul bene, così da poter prendere i necessari provvedimenti o eventualmente aggiornare sul punto le indicazioni contenute nella descrizione dell'immobile riportata nell'avviso di vendita;
- 26) a compiere, ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c., ogni altro incombenza, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;
- 27) a depositare a mezzo p.c.t., al termine dell'esperimento, copia del verbale d'asta nel fascicolo dell'esecuzione redatto con le modalità indicate all'art. 13);
- 28) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto al valore d'asta sopra stabilito e in mancanza di domande di assegnazione a rifissare seduta stante la data della nuova vendita, emettendo il relativo avviso e ribassando il valore d'asta del 20% e procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;
- 29) a fissare immediatamente a verbale un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte telematiche ed a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, la convocazione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ex artt. 571 e ss. c.p.c.; gli offerenti telematici saranno invitati a collegarsi "on line" sul sito del gestore;
- 30) a preparare l'avviso delle eventuali ulteriori vendite necessarie, procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;
- 31) ad effettuare, anche per questi ulteriori esperimenti di vendita, tutte le attività già ordinate e oggetto della presente delega;
- 32) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al valore d'asta già ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di valore del 15% rispetto all'ultimo praticato e ad effettuare tutte le attività già descritte; procedere nel modo descritto anche per la terza e per la quarta vendita senza incanto; in caso di infruttuoso esperimento anche della quarta vendita senza incanto al valore d'asta ribassato ed in mancanza di domande di assegnazione, a fissare un quinto esperimento di vendita senza incanto con un'ulteriore riduzione del valore d'asta nella misura del 25%;
- 33) a rimettere gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche



della quinta vendita ed in mancanza di domande di assegnazione, unitamente ad una relazione che richiederà al custode su tutta l'attività da questi compiuta (con specifica indicazione delle richieste e delle visite effettuate) e ad una sua apposita relazione nella quale specificherà le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente; le spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati; le ragioni che hanno sin qui ostacolato l'esitazione dei beni staggiti (ad es. mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all'acquisto; il presumibile valore di realizzo del bene staggito qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita (tenuto conto anche dei costi di pubblicità dell'ulteriore esperimento di vendita). Nel doveroso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare i primi 3 esperimenti di vendita durante il corso del primo anno dall'emissione dell'ordinanza di delega; il mancato rispetto di detto termine, come anche di quello fissato per il completamento delle operazioni delegate, se dovuto a causa imputabile, costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto. Il delegato provvederà, comunque, a depositare – utilizzando obbligatoriamente i modelli ministeriali in formato XSD pubblicate su PST – entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di delega un rapporto riepilogativo iniziale dell'attività svolta e a depositare, quindi, rapporti riepilogativi periodici dopo ogni esperimento di vendita; entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione provvederà, quindi, a depositare un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. Il professionista delegato relazionerà tempestivamente il Giudice ogni qualvolta lo stesso gli richieda informazioni sulle operazioni di vendita.

34) a segnalare nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese tale circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme impiegate, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei necessari provvedimenti per la continuazione delle attività di vendita; nel caso invece di esaurimento del fondo spese per la pubblicazione dell'avviso sul PVP a richiedere direttamente ai creditori l'integrazione delle somme necessarie, utilizzando il modello presente sul sito, in tempo utile per l'adempimento;

35) a richiedere all'atto della aggiudicazione di ogni lotto ai creditori diversi dal fondiario (per il quale si richiama quanto stabilito dal precedente art. 20) la loro nota di precisazione del credito, assegnando a tal fine il termine di 60 giorni per l'incombente e quindi, a depositare istanza di liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione non appena depositata la bozza del progetto di distribuzione e del piano di riparto. Analogo onere spetta al custode e all'esperto stimatore e agli altri eventuali ausiliari;

36) entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto che precede, a formare un progetto di distribuzione, anche parziale laddove vi siano ulteriori lotti in vendita e allora limitato al novanta per cento delle somme da ripartire, comunicandolo a mezzo pec alle parti ed assegnando alle stesse termine di 15 giorni per eventuali osservazioni; nella bozza si darà atto degli onorari già liquidati dal giudice dell'esecuzione ai suoi ausiliari; nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori o gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito o richiesta di liquidazione del compenso, il delegato procederà a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti, considerando quale parametro di riferimento il valore del credito azionato dai creditori; per gli esperti la base di calcolo stabilita dall'art. 161 disp. att. c.p.c. sarà considerata il prezzo di aggiudicazione; prima della predisposizione della bozza di riparto finale, in caso di incapienza dell'attivo della procedura per la soddisfazione di tutti i creditori, a richiedere al giudice dell'esecuzione l'emissione del decreto di condanna ex artt. 587, 2° co e 177 disp. att. c.p.c. in relazione agli aggiudicatari decaduti e, all'esito, ad attribuire il relativo credito a favore dei creditori che sarebbero rimasti in tutto o in parte insoddisfatti, in proporzione ai rispettivi crediti.

Entro i successivi 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni:



- a) Nel caso in cui riceva osservazioni o richieste di modifica della bozza inviata, il delegato depositerà al Giudice istanza di fissazione udienza ex art. 598 c.p.c., allegando alla stessa: la bozza iniziale inviata, le osservazioni ricevute ed eventuali bozze alternative che tengano conto delle richieste pervenute, se ritenute condivisibili, ovvero le motivazioni per le quali non si è ritenuto di accogliere le stesse; le comunicazioni di invio della bozza del progetto, le note relative alla trascrizione del decreto di trasferimento e alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli ed all'estratto conto della procedura; laddove gli adempimenti siano ancora in corso evidenzierà al Giudice le tempistiche per il loro espletamento; presenzierà, quindi, all'udienza per rendere eventuali chiarimenti e per la eventuale approvazione del progetto di distribuzione;
- b) Nel caso in cui nel termine assegnato non pervengano osservazioni il delegato depositerà istanza per l'esame del progetto ex art. 596 c. II c.p.c., onde consentire al Giudice di verificare la correttezza del progetto formato e, quindi, di depositarlo ai fini della successiva approvazione; allegherà all'istanza: la bozza del progetto di distribuzione inviato alle parti, le comunicazioni di invio della stessa a tutte le parti della procedura, compresa la parte eseguita, le note relative alla trascrizione del decreto di trasferimento e alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli ed all'estratto conto della procedura; laddove gli adempimenti siano ancora in corso evidenzierà nell'istanza le tempistiche per il loro espletamento. Entro 30 giorni dal deposito del provvedimento da parte del Giudice, il delegato convocherà le parti dinanzi a sé per la loro audizione e per la discussione del progetto, segnalando che la mancata comparizione comporterà approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 597 c.p.c. Tra la comunicazione dell'invito e la data di comparizione debbono intercorrere almeno 10 giorni. Il giorno dell'audizione formerà processo verbale nel quale darà atto dell'avvenuta approvazione del progetto e lo depositerà nel fascicolo dell'esecuzione, comunicando alla cancelleria a mezzo e-mail di dare esecuzione ai mandati di pagamento, da predisporre a cura del professionista entro giorni 7 dall'approvazione. In caso di riparto definitivo depositerà contestualmente nel fascicolo istanza alla Cancelleria di chiusura della procedura secondo il modello predisposto e reperibile sul sito del tribunale. Nel caso vengano sollevate contestazioni al progetto il delegato ne darà conto nel processo verbale e rimetterà gli atti al giudice per i provvedimenti di cui all'art. 512 c.p.c., allegando tutta la documentazione indicata al precedente punto a).

Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate, nel rispetto dei termini e delle direttive sopraindicati, la cui violazione comporterà – sentito l'interessato – la sua sostituzione previa revoca dell'incarico.

CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

L'avviso di vendita – redatto dal delegato utilizzando il modello pubblicato sul sito del Tribunale di Grosseto e completato dei dati mancanti – dovrà avere il seguente contenuto.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ ASINCRONA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti



dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015 ²

2

Art. 12

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.



6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

DEPOSITO E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA AL GESTORE PER LA VENDITA TELEMATICA

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

MANCATO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.



Anche ad integrazione di quanto previsto nel citato decreto le offerte di acquisto (in bollo³) potranno essere presentate **unicamente dall'offerente** (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) **o dal procuratore legale anche a norma dell'art. 579 ultimo co. c.p.c.**, sino alle **ore 23.59** del quinto giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip .p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo Pec del Ministero della Giustizia ***offerta@pvp.dgsia@giustiziacert.it***. **Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale).**

A pena d'inammissibilità l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell'offerente o del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015⁴.

L'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore Pec del Ministero della Giustizia;

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nell'ordinanza di vendita e quindi nel presente avviso di vendita;
- i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- l) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto;

³ Il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamento di bolli digitali" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.

⁴ Detta modalità di trasmissione dell'offerta sarà operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32/15;



- m) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione⁵;
- n) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- o) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste⁶;
- p) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- q) **A pena di inammissibilità dell'offerta** si dovrà, inoltre, allegare dichiarazione di cui all'art. 585 ultimo comma c.p.c. (resa ai sensi dell'art. 22 d.lgs 231/2007), il cui modello è reso disponibile sul sito del Tribunale di Grosseto. Entro il termine per il saldo prezzo l'aggiudicatario dovrà inviare al professionista delegato copia aggiornata della dichiarazione laddove mutassero le indicazioni rese. In caso di mancata trasmissione della integrazione l'offerente è reso edotto che – sotto la propria responsabilità - si riterranno confermate le precedenti dichiarazioni.

NB: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

- a) nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre a di documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio Italiano, ovvero se sussista la cd. "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
- b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non potesse essere abbinata all'offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del CRO) – l'offerta sarà dichiarata inammissibile;
- c) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- f) se il soggetto offerente è minorenni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
- g) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da

⁵ Nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6° ed il 16° carattere del TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini.

⁶ **Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all'offerente o al procuratore legale depositante.**



- pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale
- h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima etc...., effettuate in separato modulo
 - i) dichiarazione di cui all'art. 585 ultimo comma c.p.c. (resa ai sensi dell'art. 22 d.lgs 231/2007);
 - j) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica⁷.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Esclusivamente con bonifico sul conto corrente “Depositi giudiziari modello 2” intestato al Tribunale di Grosseto, con il seguente codice IBAN IT87X0885114303000000208283; e con unica causale “ASTA” (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto corrente e dovrà essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto ovvero alla diversa misura stabilita con provvedimento del GE. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei bonifici effettuati oltre l'orario utile per la loro lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità “OUR”, lo stesso andrà inoltrato all'istituto con la clausola “senza spese per il beneficiario”; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall'importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell'avviso, sarà motivo di esclusione dell'offerta.

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte all'orario di inizio delle operazioni di vendita, alla presenza eventuale delle parti della procedura, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita; gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a scadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di

⁷ La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta ma l'avvio delle procedure di recupero coattivo.



inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (come individuato al punto n. 11 dell'ordinanza di delega), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ovvero, in loro difetto, non sussistano i presupposti di cui all'art. 572, 3° c.p.c.; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui non sia stato indicato il termine ovvero sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B]

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto



corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;
3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di ***** a fronte del contratto di mutuo a rogito ***** del ***** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;
4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Sotto la propria responsabilità è, inoltre, tenuto ad aggiornare la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 d.lgs 231/2007. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario (sia quella contenuta nell'offerta che quella integrativa) ai sensi della normativa su richiamata; apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Con la conseguenza che il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori)



comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, oltre alla eventuale condanna ex artt. 587, 2° co, c.p.c. e 177 disp att. c.p.c.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

della vendita sarà data pubblica notizia a cura del professionista delegato mediante:

- a) inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- b) pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sul sito internet del gestore della vendita nominato⁸ e sul sito del Tribunale di Grosseto;
- c) pubblicazione, altresì, della documentazione di cui al punto b) sui siti degli altri gestori in rotazione presso il Tribunale di Grosseto al fine di garantire la maggior diffusione degli annunci e la completezza e uniformità delle informazioni per gli utenti;

AFFIDA

L'incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti *b* e *c* alla società nominata gestore della vendita la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:

- i. a curare, su ordine del professionista, la pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e dell'elaborato peritale di stima sul proprio sito internet, nonché su quello degli altri gestori in rotazione presso l'ufficio e sul sito istituzionale del Tribunale di Grosseto;
- ii. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l'area riservata del proprio sito almeno una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari;
- iii. il professionista delegato provvederà ad acquisire il giorno precedente a quello fissato per la vendita, tramite l'area riservata del Portale delle Vendite Pubbliche, la certificazione relativa all'inizio della pubblicazione delle singole inserzioni pubblicitarie sul PVP e sui siti di pubblicità legale in base all'art. 490 c.2 c.p.c., alla loro durata ed agli eventi significativi, in base all'art. 7 del D.M. 31/10/2006;
- iiii. a segnalare al professionista delegato la necessità di acquisire la documentazione di cui al punto b. del paragrafo che precede;

DISPONE

che il professionista:

- a. verificata la procedibilità dell'azione esecutiva ed invitati, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare al gestore della vendita la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sui siti internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell'avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità. Tali documenti dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica tramite le apposite funzionalità di "invio telematico" disponibili nelle aree riservate dei siti dei gestori o

⁸ I siti internet dei gestori in rotazione temperata presso il Tribunale di Grosseto alla data di emissione della presente delega sono: www.astegiudiziarie.it, www.astalegale.net, www.fallcoaste.it



tramite posta elettronica⁹;

b. indichi di quali allegati all'elaborato peritale si debba dare pubblicazione sui siti internet;

c. provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al delegato e al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;

d. comunichi al più presto l'avviso di vendita al gestore della vendita, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi, alle parti esegutate, alle parti debentrici qualora la procedura si svolga nelle forme dell'art. 602 e ss. c.p.c.;

che il custode:

e. assicuri agli interessati all'acquisto, che ne abbiano fatto tempestiva richiesta, di visitare l'immobile nella dovuta riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di natura sanitaria in tempo utile per il deposito dell'offerta, accompagnandoli di persona o tramite un proprio delegato (senza costi aggiuntivi), precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore, nonché lo stato occupativo dell'immobile e la natura di titolo per l'esecuzione forzata per rilascio del decreto di trasferimento.

f. dia attuazione alla liberazione in favore dell'aggiudicatario, in mancanza di esonero, ai sensi del novellato art. 560 comma dieci c.p.c.;

g. Vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2008 e del Regolamento (UE) 2016/679.

P O N E

gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile.

R E N D E N O T O

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28

⁹ Alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.; alla società Astalegale.Net S.P.A.; alla società Zucchetti Software Giuridico S.r.l.



febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- e) che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per il caso contemplato dall'art. 560, III comma c.p.c., sarà predisposto dal professionista delegato ed attuato a cura del custode a spese della procedura – salvo espresso esonero dell'aggiudicatario - da far pervenire al custode entro il termine previsto per il saldo prezzo. In caso di esonero, l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento potrà essere eseguita esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura e spese dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Il GE dispone che, laddove richiesto dall'aggiudicatario, il custode provveda allo smaltimento o distruzione di beni mobili relitti, previa autorizzazione del GE, e che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet dei gestori della pubblicità e del Tribunale di Grosseto;
- f) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA;
- g) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse;

A V V E R T E

- a) che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;
- b) che, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.

I N F O R M A

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richieste al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita; quest'ultimo potrà fornire assistenza alla compilazione e deposito dell'offerta al numero 3473030549, a mezzo mail beatricepaoletti@gmail.com

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Cristina Nicolò



DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

LOTTO n. 1

INTERA E PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO CON ANNESSO AGRICOLO in Loc. Steconato, Montemerano, Comune di Manciano. I suddetti immobili risultano censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Manciano (GR) al foglio 124, part. 754 - cat. F/6 (fabbricato); Comune di Manciano (Gr) al foglio 124 – part. 754 – qualità ENTE URBANO - superficie 04 are, 78 centiare (area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato); Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Manciano (Gr) al foglio 124 – part. 753– qualità ULIVETO – classe 1 - superficie 1 ettari, 1 are, 31 centiare – reddito dominicale € 41,86, reddito agrario € 39,24; Terreno sito nel Comune di Manciano (GR), censito al Catasto Terreni del Comune di Manciano (Gr) al foglio 124 – part. 628 – qualità ULIVETO – classe 1 - superficie 1 are, 71 centiare – reddito dominicale € 0,71, reddito agrario € 0,66; Il compendio è costituito da un annesso agricolo “al rustico”, ad uso deposito e rimessa attrezzi con corte di pertinenza e due terreni di qualità catastale uliveto. Il fabbricato, costruito tra il 2005 ed il 2008 come annesso a servizio dell’appezzamento di terreno costituito dalle particelle 753 e 628 al foglio 124, ha una pianta a “L” e si articola in due piani fuori terra, di cui uno sottotetto oltre uno interrato. Privo di infissi interni ed esterni e di finiture interne, eè presente una parziale predisposizione per gli impianti. La struttura in elevazione nella porzione fuori terra è in muratura portante in laterizio, esternamente rivestita in pietrame; la porzione interrata è costituita da pareti in cemento armato, il solaio di piano terra è in laterocemento, la copertura è a capanna, con tegole tipo “portoghesi” strutturalmente costituita da un solaio in legno inclinato; vi è poi un solaio intermedio, con orditura principale in legno, a dividere il piano terra dal sottotetto, realizzato solo parzialmente. Circonda l’edificio una corte privata di pertinenza, in cui vi sono sistemazioni esterne come scale e muri di contenimento, che al momento del sopralluogo sono risultate coperte da vegetazione. Non è presente una strada carrabile fino al fabbricato. In totale la superficie calpestabile dell’unità immobiliare è pari a circa 40 mq, al piano terra, e al piano primo (non accessibile e attualmente non calpestabile) e 73 mq al piano seminterrato, oltre 3,40 mq di area scoperta sempre al piano interrato. È presente una corte di pertinenza esclusiva che circonda il fabbricato, nella quale sono presenti muri di contenimento e scale di collegamento con superficie pari a circa 425 mq, che al momento del sopralluogo non è risultata distinta dalla confinante particella 753. L’altezza interna è pari a 2,78 m all’intradosso del tavolato del sovrastante solaio piano al piano terra ed a 2,70 m al piano interrato; non è stato possibile misurare direttamente l’altezza del sottotetto, in quanto non accessibile, stimate in maniera indiretta pari a circa 1,25 m in prossimità della gronda e 2,50 m al colmo. Gli appezzamenti di terreno sono rappresentati al Catasto Terreni, comune di Manciano (GR) al Foglio 124 – particelle 753 e 628 ed hanno una superficie complessiva pari a 1 ettaro, 03 are, 02 centiare (10.302, mq) e nello specifico così suddivise: 1 ettari, 01 are, 31 centiare alla particella 756 e 01 are, 71 centiare alla particella 682. Entrambi i terreni sono destinati ad uliveto, la particella 753 contiene quella che ospita l’annesso, quella al 628 si trova più a est. Alla particella 753 si accede da un cancello posto al termine di una strada secondaria raggiungibile dalla SP159, la strada suddetta continua all’interno della proprietà, per poi proseguire a sud, nella porzione centrale del terreno.

Confini Catastali

fabbricato al Foglio 124 – part.754: Fg.124, Partt. 127, 704, 753.

terreno al Foglio 124- part.753: Fg.124, Part. 754,704, 473,768,626,627,125,Strada vicinale S.Biagio

terreno al Foglio 124-part.628: Fg.124, Partt. 627, 618, Strada vicinale S. Biagio.

STATO DI OCCUPAZIONE: LIBERO

Nell’ambito in cui ricade l’unità immobiliare oggetto di stima insiste Vincolo ambientale di tipo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923 e Vincolo derivante dal rispetto delle distanze da strade vicinali, comunali.

l’immobile presenta difformità dal punto di vista Urbanistico-Edilizio, al piano interrato è previsto il ripristino dello stato dei luoghi, per le difformità in elevazione che non possono essere ripristinate senza pregiudicare la stabilità strutturale dell’immobile, si dovrà fare riferimento all’art. 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all’art. 206 della l.r. 65/2015. Nella stima del valore dell’immobile si è tenuto



conto di tale circostanza con una riduzione del prezzo del 15%, saranno a carico dell'acquirente le spese tecniche inerenti alla predisposizione delle pratiche edilizia e catastale, non inferiori a € 7.000,00.

Nel caso in esame non è possibile procedere con un accertamento di conformità in sanatoria.

sono presenti difformità catastali relative al posizionamento in mappa della particella che ospita l'immobile; saranno a carico del richiedente, le spese tecniche per la correzione della mappa catastale, non inferiori a € 2.800,00;

nel terreno sono risultati installati manufatti da demolire

pratica edilizia: permesso di costruire n. 5760 del 18/07/2005.

Si precisa che dalla documentazione acquisita è emersa la sussistenza di una servitù di passo che tuttavia non è stata trascritta.

PREZZO BASE DEL LOTTO 1: € 35.000,00 euro trentacinquemila/00

LOTTO n.3

INTERA E PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in via del Bivio n.17, Montemerano, Comune di Manciano (GR), al Catasto Fabbricati al Foglio 124, particella 468, sub.25, p. 3, cat A/2 – cl. 1- cons. 3 vani – rendita 178,18 Il bene immobile oggetto della presente perizia di stima è costituito da una unità immobiliare a destinazione civile abitazione, posta al terzo piano di un fabbricato condominiale e deriva da un frazionamento di un unico appartamento in tre unità immobiliari, eseguito nel 2008. All'appartamento si accede tramite il vano scala comune, con ingresso dal civico 17 di via del Bivio. Le scale portano ad un pianerottolo in cui si trova una porta che dà accesso ad un corridoio comune alle tre unità immobiliari, dove si trova la porta di ingresso all'appartamento de quo. Si precisa che l'infisso è del tipo "da interno". L'unità immobiliare si sviluppa su un unico piano, ha una superficie utile calpestabile pari a circa 45 mq ed è costituita da un soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un bagno finestrato, oltre ad un ripostiglio, un corridoio ed una terrazza su via del Bivio (lato nord), con ingresso dalla camera. L'altezza interna è pari a circa 2,82 m in tutte le stanze. Costituisce pertinenza dell'unità immobiliare oggetto di relazione il corridoio comune ai subalterni 25, 26 e 27, censito al Catasto Fabbricati del comune di Manciano al Foglio 124, Particella 468, Subalterno 28 – BENE COMUNE NON CENSIBILE. Le finiture interne sono di tipo commerciale, gli intonaci di muri e soffitti di tipo civile, tinteggiati monocolori chiari in tutte le stanze, i pavimenti sono in piastrelle di piccolo formato, di colore scuro su tutta la superficie calpestabile, i battiscopa in legno scuro. Il rivestimento del bagno è realizzato con piastrelle quadrate di piccole dimensioni di colore bianco fino a circa 1,80 m di altezza dal pavimento, che è in piastrelle rettangolari lucide di colore azzurro. I sanitari sono di tipo commerciale di colore chiaro con vasca. Le porte interne sono a battente in legno scuro, compresa la porta di ingresso all'appartamento, gli infissi esterni sono in legno di colore bianco, con vetro singolo.

Nell'appartamento è presente un impianto elettrico sottotraccia di vecchia realizzazione, che necessita di manutenzione, non è stato possibile verificare la distribuzione a valle del punto di fornitura. Si segnala che al momento del sopralluogo la fornitura di energia elettrica è risulta scollegata. È presente un impianto di riscaldamento realizzato con elementi radianti posizionati a parete, con distribuzione del fluido termovettore all'interno di tubazioni collocate sottotraccia. Per la produzione di acqua calda per l'impianto di riscaldamento la proprietà ha riferito che è presente una caldaia centralizzata alimentata a gasolio. Per la produzione di acqua calda per l'impianto idro-sanitario è presente una un boiler elettrico. È presente un impianto idrico per la distribuzione di acqua calda e acqua fredda le cui tubazioni sono posate ad incasso nella muratura. L'approvvigionamento idrico del fabbricato in cui è ubicato l'appartamento oggetto di interesse è da riverificare. Anche la fornitura dell'acqua è risultata



scollegata al momento del sopralluogo. L'unità immobiliare al momento del sopralluogo è risultata in stato di manutenzione mediocre. Impianto elettrico non conforme alla normativa

Confini Catastali: Fg.124, Part. 468, Subb. 28, 27,12, 13, 8 vano scala condominiale.

Stato d'uso: libero

Nell'ambito in cui ricade l'unità immobiliare oggetto di stima insiste Vincolo ambientale di tipo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923.

l'immobile presenta difformità dal punto di vista Urbanistico-Edilizio, potranno essere regolarizzate mediante deposito di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per lavori già eseguiti, a firma di tecnico abilitato, con sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1.000,00 oltre il pagamento delle spese tecniche per predisposizione delle pratiche edilizie non inferiori ad euro 1.500,00 e successiva regolarizzazione catastale, non inferiori ad euro 500,00;

CLASSE ENERGETICA G

Pratica edilizia n. 625 del 1967, per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in frazione di Montemerano, parere favorevole della commissione edilizia del 27/08/1968 Licenza n. 625 del 28/08/1968, e successiva variante per modifiche prospettiche di cui al nulla osta del 17/03/1971. Denuncia di Inizio Attività n. 380 del 2008, per frazionamento di appartamento in n. 3 unità immobiliari, inizio lavori 01/12/2008, fine lavori 19/02/2010. Per quanto sopra riportato si certifica che il l'immobile oggetto di pignoramento non è stato realizzato abusivamente.

ABITABILITÀ: non sono stati rinvenuti documenti che ne attestino l'abitabilità o l'agibilità'

PREZZO BASE DEL LOTTO 3: € 50.000,00 diconsi: euro cinquantamila/00

LOTTO n. 4

INTERA E PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in via del Bivio n.17, Montemerano, Comune di Manciano (GR), al Catasto Fabbricati al Foglio 124, particella 468, sub.26. – p.3 – cat. A/2 – cl. 1 – cons. 3 van.– rendita € 178,18; Il bene immobile oggetto della presente perizia di stima è costituito da una unità immobiliare a destinazione civile abitazione, posta al terzo piano di un fabbricato condominiale e deriva da un frazionamento di un unico appartamento in tre unità immobiliari, eseguito nel 2008. All'appartamento si accede tramite il vano scala comune, con ingresso dal civico 17 di via del Bivio. Le scale portano ad un pianerottolo in cui si trova una porta che dà accesso ad un corridoio comune alle tre unità immobiliari, dove si trova la porta di ingresso all'appartamento de quo. Si precisa che l'infisso è del tipo "da interno". L'unità immobiliare si sviluppa su un unico piano, ha una superficie utile calpestabile pari a circa 42 mq ed è costituita da, un soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un bagno senza finestra, oltre ad una terrazza sul retro (lato sud), con ingresso dal soggiorno e dalla camera. L'altezza interna è pari a circa 2,82 m in tutte le stanze. Costituisce pertinenza dell'unità immobiliare oggetto di relazione il corridoio comune ai subalterni 25, 26 e 27, censito al Catasto Fabbricati del comune di Manciano al Foglio 124, Particella 468, Subalterno 28 – BENE COMUNE NON CENSIBILE. Le finiture interne sono di tipo commerciale, gli intonaci di muri e soffitti di tipo civile, tinteggiati monocolori chiari in tutte le stanze, tranne una parete della camera che presenta delle porzioni dipinte, i pavimenti sono in piastrelle di piccolo formato, di colore marrone su tutta la superficie calpestabile, i battiscopa in legno scuro. Il rivestimento del bagno è realizzato con piastrelle quadrate di medie dimensioni di colore bianco fino a circa 1,80 m di altezza dal pavimento, che è in piastrelle rettangolari lucide di colore marrone. I sanitari sono di tipo commerciale di colore chiaro con doccia. Le porte interne sono a battente in legno scuro, compresa la porta di ingresso all'appartamento, gli infissi esterni sono in legno di colore bianco, con vetro singolo. Nell'appartamento è presente un impianto elettrico



sottotraccia di vecchia realizzazione, che necessita di manutenzione, non è stato possibile verificare la distribuzione a valle del punto di fornitura. Si segnala che al momento del sopralluogo la fornitura di energia elettrica è risulta scollegata.

È presente un impianto di riscaldamento realizzato con elementi radianti posizionati a parete, con distribuzione del fluido termovettore all'interno di tubazioni collocate sottotraccia. Per la produzione di acqua calda per l'impianto di riscaldamento la proprietà ha riferito che è presente una caldaia centralizzata alimentata a gasolio.

Non sono presenti generatori per la produzione di acqua calda per l'impianto idro-sanitario.

È presente un impianto idrico per la distribuzione di acqua calda e acqua fredda le cui tubazioni sono posate ad incasso nella muratura. L'approvvigionamento idrico del fabbricato in cui è ubicato l'appartamento oggetto di interesse è da riverificare. Anche la fornitura dell'acqua è risultata scollegata al momento del sopralluogo.

L'unità immobiliare al momento del sopralluogo è risultata in stato di manutenzione mediocre. Impianto elettrico non conforme alla normativa

Confini Catastali: Fg.124, Part. 468, Subb. 28, 27,12, 13, 7 vano scala condominiale.

Stato d'uso: libero (si precisa che è stato rinvenuto relativamente a tale lotto contratto di comodato d'uso gratuito del 2013 non opponibile alla presente esecuzione)

Nell'ambito in cui ricade l'unità immobiliare oggetto di stima insiste Vincolo ambientale di tipo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923.

l'immobile presenta difformità dal punto di vista Urbanistico-Edilizio, potranno essere regolarizzate mediante deposito di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per lavori già eseguiti, a firma di tecnico abilitato, con sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1.000,00 oltre il pagamento delle spese tecniche per predisposizione delle pratiche edilizie non inferiori ad euro 1.500,00 e successiva regolarizzazione catastale, non inferiori ad euro 500,00; sarà necessario il ripristino dell'antibagno tramite modifiche alle aperture dei tramezzi esistenti.

CLASSE ENERGETICA G

Pratica edilizia n. 625 del 1967, per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in frazione di Montemerano, parere favorevole della commissione edilizia del 27/08/1968 Licenza n. 625 del 28/08/1968, e successiva variante per modifiche prospettiche di cui al nulla osta del 17/03/1971. Denuncia di Inizio Attività n. 380 del 2008, per frazionamento di appartamento in n. 3 unità immobiliari, inizio lavori 01/12/2008, fine lavori 19/02/2010. Per quanto sopra riportato si certifica che il l'immobile oggetto di pignoramento non è stato realizzato abusivamente.

ABITABILITÀ: non sono stati rinvenuti documenti che ne attestino l'abitabilità o l'agibilità'

PREZZO BASE DEL LOTTO 4: € 43.000,00 (euro quarantatremila/00)

LOTTO n.5

INTERA E PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito nel Comune di Manciano (GR), via del Bivio n.17, piano terzo, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Manciano (Gr) al foglio 124 –



part. 468 – sub. 27 – p.3 – cat. A/2 – cl. 1 – cons. 3,5 vani – rendita € 207,87; Il bene immobile oggetto della presente perizia di stima è costituito da una unità immobiliare a destinazione civile abitazione, posta al terzo piano di un fabbricato condominiale e deriva da un frazionamento di un unico appartamento in tre unità immobiliari, eseguito nel 2008. All'appartamento si accede tramite il vano scala comune, con ingresso dal civico 17 di via del Bivio. Le scale portano ad un pianerottolo in cui si trova una porta che dà accesso ad un corridoio comune alle tre unità immobiliari, dove si trova la porta di ingresso all'appartamento de quo. Si precisa che l'infisso è del tipo "da interno". L'unità immobiliare si sviluppa su un unico piano, ha una superficie utile calpestabile pari a circa 62 mq ed è costituita da, un soggiorno con zona cottura, due camere da letto matrimoniali, un bagno finestrato, oltre ad un corridoio e due terrazze sulla via del Bivio (lato nord), con ingresso dal soggiorno e dalla camera. L'altezza interna è pari a circa 2,82 m in tutte le stanze. Costituisce pertinenza dell'unità immobiliare oggetto di relazione il corridoio comune ai subalterni 25, 26 e 27, censito al Catasto Fabbricati del comune di Manciano al Foglio 124, Particella 468, Subalterno 28 – BENE COMUNE NON CENSIBILE. Le finiture interne sono di tipo commerciale, gli intonaci di muri e soffitti di tipo civile, tinteggiati monocolori chiari in tutte le stanze, i pavimenti sono in piastrelle di piccolo formato, di colore marrone, su tutta la superficie calpestabile, i battiscopa in legno scuro. Il rivestimento del bagno è realizzato con piastrelle quadrate di medie dimensioni di colore bianco con dei motivi di colore blu fino a circa 1,80 m di altezza dal pavimento, che è in piastrelle dello stesso tipo di quelle utilizzate per il rivestimento. I sanitari sono di tipo commerciale, esternamente di colore blu con vasca. Le porte interne sono a battente in legno scuro, compresa la porta di ingresso all'appartamento, gli infissi esterni sono in legno di colore bianco, con vetro singolo. Nell'appartamento è presente un impianto elettrico sottotraccia di vecchia realizzazione, che necessita di manutenzione, non è stato possibile verificare la distribuzione a valle del punto di fornitura. Si segnala che al momento del sopralluogo la fornitura di energia elettrica è risulta scollegata.

È presente un impianto di riscaldamento realizzato con elementi radianti posizionati a parete, con distribuzione del fluido termovettore all'interno di tubazioni collocate sottotraccia. Per la produzione di acqua calda per l'impianto di riscaldamento la proprietà ha riferito che è presente una caldaia centralizzata alimentata a gasolio.

Per la produzione di acqua calda per l'impianto idro-sanitario è presente una un boiler elettrico.

È presente un impianto idrico per la distribuzione di acqua calda e acqua fredda le cui tubazioni sono posate ad incasso nella muratura. L'approvvigionamento idrico del fabbricato in cui è ubicato l'appartamento oggetto di interesse è da riverificare. Anche la fornitura dell'acqua è risultata scollegata al momento del sopralluogo.

L'unità immobiliare al momento del sopralluogo è risultata in stato di manutenzione mediocre. Impianto elettrico non conforme alla normativa.

Confini Catastali: Fg.124, Part. 468, Subb. 28, 25, 26, 13, 7 vano scala condominiale;

Stato d'uso: libero

Nell'ambito in cui ricade l'unità immobiliare oggetto di stima insiste Vincolo ambientale di tipo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923.

l'immobile presenta difformità dal punto di vista Urbanistico-Edilizio, potranno essere regolarizzate mediante deposito di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per lavori già eseguiti, a firma di tecnico abilitato, con sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1.000,00 oltre il pagamento delle spese tecniche per predisposizione delle pratiche edilizie non inferiori ad euro 1.500,00 e successiva regolarizzazione catastale, non inferiori ad euro 500,00;

CLASSE ENERGETICA G

Pratica edilizia n. 625 del 1967, per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in frazione di Montemerano, parere favorevole della commissione edilizia del 27/08/1968 Licenza n. 625 del 28/08/1968, e successiva variante per modifiche prospettiche di cui al nulla osta del 17/03/1971. Denuncia di Inizio Attività n. 380 del 2008, per frazionamento di appartamento in n. 3 unità



immobiliari, inizio lavori 01/12/2008, fine lavori 19/02/2010. Per quanto sopra riportato si certifica che il l'immobile oggetto di pignoramento non è stato realizzato abusivamente.

ABITABILITÀ: non sono stati rinvenuti documenti che ne attestino l'abitabilità o l'agibilità'

PREZZO BASE DEL LOTTO 5: € 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00)

LOTTO n.6

INTERA E PIENA PROPRIETÀ DI UFFICIO sito in via del Bivio n.17, Montemerano, Comune di Manciano (GR), censito al Catasto fabbricati di detto comune al foglio 114 – part. 334 – sub. 2 – p.T – cat. C/2 – cl. 3 – cons. 37 mq – rendita € 49,68; Il bene immobile oggetto della presente perizia di stima è costituito da una unità immobiliare a destinazione urbanistica ufficio, erroneamente identificata come “magazzino” al catasto. Al fondo, che si trova al piano terra, si accede direttamente dalla strada pubblica, tramite una apertura ad arco. L'unità immobiliare si sviluppa su un unico piano, ha una superficie utile calpestabile pari a circa 35 mq ed è costituita da un vano ad uso ufficio, suddiviso in due spazi da un arco centrale non tamponato né chiuso da serramenti, ed un bagno con antibagno.

Il solaio superiore è a voltine con travi in ferro, l'altezza interna è pari a circa 3,15 m al centro delle volte. Le finiture interne sono di tipo commerciale, gli intonaci di muri e soffitti di tipo civile, tinteggiati monocolor bianco. I sanitari sono di tipo commerciale, esternamente di colore bianco. La porta interna è a battente in legno, non è risultata installata la porta dell'antibagno. La porta di ingresso è costituita da una portafinestra a due ante con specchiature in doppio vetro, all'esterno è presente una grata in ferro a magli quadrata. Nell'unità immobiliare è presente un impianto elettrico sottotraccia di vecchia realizzazione, che necessita di manutenzione, all'esterno è presente un contatore Enel dedicato. Non è presente l'impianto di riscaldamento, né un generatore atto alla produzione di acqua calda sanitaria. È presente un impianto idrico per la distribuzione di acqua, le cui tubazioni sono posate ad incasso nella muratura. L'approvvigionamento idrico è sito all'esterno del fabbricato che ospita l'immobile. L'unità immobiliare al momento del sopralluogo è risultata in mediocre stato di manutenzione. Impianto elettrico non conforme alla normativa.

Confini Catastali: Fg.114, Part. 334, Subb. 1, 3, Part. 333, Sub. 1, via del Bivio

STATO DI OCCUPAZIONE: LIBERO

l'immobile presenta difformità dal punto di vista catastale, che potranno essere regolarizzate con una spesa non inferiore a € 700,00 per le spese tecniche, oltre € 100,00 di diritti.

l'immobile presenta difformità dal punto di vista Urbanistico-Edilizio, che potranno essere regolarizzate con accertamento di conformità in sanatoria, per modifiche interne ed esterne, con sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 ad € 5164,00 oltre al costo dei contributi commisurati al costo di costruzione e all'incidenza degli oneri di urbanizzazione. Saranno inoltre da sostenere le spese tecniche per predisposizione delle pratiche edilizie non inferiori ad euro 1.500,00 e successiva regolarizzazione catastale, non inferiori ad euro 500,00;

CLASSE ENERGETICA G

1) Pratica edilizia n. 12 del 1991, richiesta di autorizzazione per esecuzione di opere di sostituzione porta, riparazione intonaci interni e pavimento. 2) Pratica edilizia n. 380 del 1991, relazione di asseveramento per opere interne, relative alla realizzazione di un tramezzo divisorio per formazione di bagno e antibagno. 3) Pratica edilizia n. n. 4206 del 1992, sanatoria edilizia per cambio di destinazione d'uso da magazzino a ufficio, concessione di sanatoria ai sensi dell'art.13 L.47/85 del 10/08/1992, parere del tecnico comunale del 03/08/1992, parere ufficio sanitario del 03/08/1992, parere commissione edilizia del 03/08/1992, parere dell'Unità Sanitaria Locale del 03/08/1992, parere



favorevole SBAA del 11/09/1993. Si segnala che all'interno della pratica edilizia è stata rinvenuta documentazione relativa ad un'indagine edilizia disposta dalla Procura della Repubblica relativa all'immobile de quo.

ABITABILITÀ: non sono stati rinvenuti documenti che ne attestino l'abitabilità o l'agibilità'

PREZZO BASE DEL LOTTO 6: € 33.000,00 (euro trentatremila/00)

LOTTO n.7

INTERA E PIENA PROPRIETÀ DI ULIVETO Località Le Piagge a Montemerano, Comune di Manciano (GR) censito al Catasto Terreni al foglio 113 – part. 83 – qualità ULIVETO – classe 2 - superficie 10 are, 80 centiare – reddito dominicale € 3,07, reddito agrario € 2,23; Terreno censito al Catasto Terreni al foglio 113 – part. 84 – qualità ULIVETO – classe 2 - superficie 3 are, 40 centiare – reddito dominicale € 0,97, reddito agrario € 0,70;

sito in un'area a prevalente funzione agricola, posta a nord-ovest dal centro abitato di Montemerano, superficie complessiva pari a 14 are e 20 centiare; l'accesso al terreno avviene direttamente dalla strada e la proprietà non è delimitata da recinzioni.

Confini Catastali part. 83: Fg.113, Part. 84, 82, 53, 85, 86, 87, Strada vicinale delle Piagge

Confini Catastali part. 84: Fg.113, Part. 83, 82, Strada vicinale delle Piagge

Quota di proprietà: intera piena proprietà (1/1);

Intestati a:



Stato d'uso: libero

Nell'ambito in cui ricade il terreno immobiliare oggetto di stima insiste Vincolo ambientale di tipo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923 e Vincolo derivante dal rispetto delle distanze da strade vicinali, comunali.

PREZZO BASE DEL LOTTO 7:

€ 2.500,00 dicono: euro duemilacinquecento/00

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Cristina Nicolò

